



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/61/4483  
Rif. Prot. n. 1464/27.SG34.1.Tam  
del 4 luglio 2012

Roma, - 2 NOV. 2012

OGGETTO: Assenze per visite mediche, terapie mediche, prestazioni mediche specialistiche, esami diagnostici.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP  
= R O M A =

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Segreteria Generale ha lamentato una non corretta interpretazione da parte di alcuni Uffici, della normativa che disciplina le visite specialistiche, che rifiutano l'attestazione della struttura sanitaria, anche privata, che ha svolto gli accertamenti e richiedono quella del medico curante.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito, come noto, che il comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001 ha introdotto la fattispecie dell'assenza per malattia dovuta a visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia sancito nel comma 1 del citato art. 55 septies.

Dalla lettura del citato quadro normativo si evince che non è richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione e non è più obbligatoria la presentazione di una certificazione/attestazione di struttura pubblica o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche la documentazione di una struttura o medico privati.

E' stato riferito, inoltre, che è attualmente pendente presso il Dipartimento della Funzione Pubblica un quesito su alcune problematiche connesse all'applicazione dell'istituto del congedo straordinario per malattia in caso di visite specialistiche, il cui esito sarà reso noto appena possibile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castrese De Rosa



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE  
Via Cavour, 256 - 00184 Roma  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 1464/27.SG34.1.Tan

Roma, 4 luglio 2012

MINISTERO DELL'INTERNO  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
R O M A

**OGGETTO:** Assenze per visite mediche, terapie mediche, prestazioni mediche specialistiche, esami diagnostici.

**Richiesta Chiarimenti.**

L'art 16, comma 9 e 10 del D.L. nr. 98/2011, convertito in Legge nr. 111/2011, ha esteso anche al personale della Polizia di Stato l'applicazione dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (circostanza confermata in pieno dalla circolare ministeriale n° 333.A/9807.F.7, inviata da codesto Ufficio con nota n° 557/RS/01/71/2071 del 13/9/2011)

Come noto, il citato Testo Unico del Pubblico Impiego (Decreto Legislativo 165/2001) al comma 5-ter dell'art 55-septies stabilisce che: "nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

Sul punto è intervenuta, da ultimo, la circolare della Funzione Pubblica datata 21 novembre 2011, la quale, in riferimento al regime giustificativo della assenza ritiene che " ..ai fini dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE  
Via Cavour, 256 - 00184 Roma  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47825150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto."

Orbene, nonostante le chiare direttive ed i chiarimenti intervenuti in materia, molti colleghi hanno segnalato a questa Segreteria Generale che gli Uffici di appartenenza, in caso di assenza dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, continuano a rifiutare l'attestazione della struttura sanitaria, anche privata, che ha svolto gli accertamenti e richiedono quella del medico curante.

Stante la palese illegittimità del rifiuto di ricevere l'attestazione della struttura sanitaria ove il collega si è sottoposto a visita o prestazione, si chiede a codesto Ufficio di intervenire onde chiarire agli Uffici di P.S. che nelle ipotesi suddette non è necessario giustificare l'assenza con il certificato medico, bastando la semplice attestazione della struttura sanitaria, anche privata.

Il Segretario Generale

- Nicola Tanzi -